

Successioni. Sentenza della Cassazione su un caso di sopravvenienza di figli di cui il testatore ignorava l'esistenza

## Testamento revocato post mortem

### *Prevalgono la modifica della situazione familiare e la tutela della prole*

La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli ha luogo anche nel caso in cui il rapporto di filiazione consegua a una dichiarazione di paternità giudiziale intervenuta dopo la morte del testatore: è quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 169 depositata ieri. La sentenza interviene sul disposto dell'articolo 687 del Codice civile, il quale sancisce la caducazione di diritto del testamento dettato da una persona che non aveva figli o ignorava di averne. Questa norma fa il paio l'articolo 803, per il quale la donazione può essere revocata per sopravvenienza di figli dal donante che, al momento della donazione, non aveva figli o ignorava di averli.

Se l'interpretazione dell'articolo 803 è abbastanza pacifica, controverso è invece il senso della norma di cui all'articolo 687.

La revoca della donazione, infatti, è una disciplina a chiara matrice "volontaristica": essa viene intesa come tutela della volontà del donante il quale, al cospetto di un figlio sopravvenuto, viene messo nella condizione di depennare la donazione. Se ne trarrebbe argomento considerando che:

la revocazione della donazione non opera di diritto (com'è invece per la revocazione del testamento) ma è rimessa alla volontà del donante;

la revocazione della donazione dipende da una manifestazione di volontà del donante in un breve termine di decadenza (la revocazione del testamento ha luogo ex lege);

se il testamento è revocato, l'eredità viene devoluta con le regole della successione legittima (a favore dei soli stretti familiari del de cuius) mentre, una volta revocata la donazione, il bene oggetto di donazione torna nella assoluta disponibilità del donante, il quale può disporre come vuole, per atto tra vivi o (salvi i diritti dei legittimari) o mortis causa;

la revocazione della donazione è impedita se il donante sapeva dell'esistenza del figlio non riconosciuto e che poi lo riconosca; mentre la revocazione del testamento si ha comunque per effetto del riconoscimento, senza che abbia rilevanza la conoscenza che il testatore avesse dell'esistenza del figlio.

In materia di revocazione del testamento, alcuni interpreti ritengono che la norma in questione abbia lo stesso fondamento di tutela della volontà del donante che caratterizza la norma in tema di revocazione delle donazioni, mentre altra parte della dottrina ritiene che la revocazione del testamento vada intesa in senso oggettivo, e cioè come mera conseguenza della modificazione della situazione familiare del defunto e, quindi, a tutela dei figli "sopravvenuti". Ne sarebbero espressione il rilievo che il testamento è revocato di diritto anche se passa molto tempo tra la data in cui il figlio sopravviene e la morte del testatore. Inoltre, il fatto che se si tratta della sopravvenienza di un figlio postumo, cioè dichiarato tale dopo la morte del testatore, la revoca disposta dalla legge non è correlata alla volontà del testatore, morto senza sapere di avere un figlio.

Pertanto, non essendovi da tutelare la volontà del testatore, ma essendo l'articolo 687 preordinato a funzionare per il caso del mutamento della compagine familiare del defunto, causato dalla sopravvenienza del figlio, la dichiarazione giudiziale di paternità provoca la revoca del testamento sia che intervenga prima della morte del testatore, sia che intervenga successivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

---

**LA DISCIPLINA** La pronuncia interviene sull'articolo 687 del Codice civile Sulla donazione vale l'articolo 803